



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

**SETTORE ECOLOGIA
TUTELA DEL SUOLO E RIFIUTI**

**Proposta nr. 127 del 26/05/2015 -
Determinazione nr. 1251 del 26/05/2015**

OGGETTO: DPR n. 59/2013 Autorizzazione Unica Ambientale Impresa: ROTT-FERR srl Sede impianto: viale Venezia, 123 Pordenone (PN) Codice pratica: 369/2015 SUAP 47/2015

IL DIRIGENTE

PREMESSA

1. Fatto

L'impresa ROTT-FERR srl, con sede legale in viale GRADO, 142 in comune di PAVIA DI UDINE (UD) ed operativa in viale Venezia, 123 in comune di Pordenone (PN), nella persona del Gestore pro tempore dell'impianto, ha presentato domanda di Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata dalla Provincia con Determinazione n. 366 del 12/02/2014 rilasciata alla ditta DE ANNA AMBROGIO SAS di MARIA DE ANNA & C. volturata a proprio nome con atto n. 2517 del 02/10/2014.

L'istanza comprende i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi in fognatura di acque industriali e/o meteoriche che dilavano inquinanti, anche commiste a reflui assimilati ai domestici, di competenza del gestore del servizio idrico;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, di competenza comunale;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, di competenza provinciale.

In merito si precisa che:

- l'istanza è pervenuta allo Sportello del comune di Pordenone in data 28/03/2015 acquisita al protocollo provinciale n° 2015/21333;
- tutta la documentazione relativa alla pratica è presente nel fascicolo informatico 2015/9.2/37;
- sono stati assolti i diritti di bollo;
- è stata verificata la correttezza formale ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.P.R. 59/2013.

Il Settore Ecologia quale Autorità competente ha:

- comunicato, con nota prot n.2015/22296, l'avvio del procedimento

- indetto e convocato la Conferenza di Servizi (CS) invitando gli Enti tenuti ad esprimersi, come soggetti competenti in materia ambientale definiti dal DPR 59/2013, per i titoli abilitativi richiamati e indicati all'art. 3 del DPR 59/2013.

La Conferenza di Servizi, come da verbali depositati agli atti:

- si è conclusa con parere favorevole in data 23/04/2015.

2. Enti coinvolti

Ai fini del rilascio dell'AUA, tutta la documentazione prodotta dall'impresa e trasmessa dallo SUAP è stata esaminata, come previsto dall'art. 3 del DPR 59/2013, da:

- Provincia di PN (autorità competente);
- Comune di Pordenone Ufficio Ambiente;
- Gestore del Servizio idrico HydroGEA Spa;
- ARPA FVG Dipartimento Provinciale di Pordenone.

La documentazione presentata è stata ritenuta esaustiva ed adeguata per l'espressione del parere.

3. Istruttoria

La Società ROTT-FERR Srl è subentrata alla ditta DE ANNA AMBROGIO SAS di MARIA DE ANNA & C.A.1 nella gestione dell'impianto di recupero rifiuti a far data dal 05/09/2014 come specificato nella Determina Dirigenziale di volturazione n° 2517 del 02/10/2014.

Con l'istanza di modifica sostanziale di AUA la Società comunica la modifica dell'attività di recupero rifiuti in regime semplificato in particolare per la:

1. Riduzione della superficie dello stabilimento;
2. Rivalutazione delle quantità annue di rifiuti in ingresso e quantità stoccabili;
3. Riduzione delle potenzialità dell'impianto intese come quantità di rifiuto trattato.

Lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento si limiterà alla sola superficie scoperta di pertinenza dell'impianto. Le caditoie presenti nei mappali 2121 e 2213 saranno chiuse.

La ditta ha presentato istanza di modifica sostanziale di AUA per:

1. modifica sostanziale della comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;
2. ricomprensione con modifica per riduzione delle aree scoperte dell'autorizzazione agli scarichi in fognatura rilasciata con Determinazione n. 366 del 12.02.2014 come volturata dalla n. 2517 del 02.10.2014;
3. presa d'atto da parte del Comune della comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, di rispetto dei limiti sul rumore.

4. Normativa

- D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. *"Norme in materia ambientale"*;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme sul procedimento amministrativo"*;
- Legge Regionale 20 marzo 2000, n. 7 e s.m.i. *"Testo unico delle norme in materia"*

di procedimento amministrativo e di diritto di accesso”;

- L.R. n. 2/2000, L.R. 7/2001, L.R. 13/2002, L.R. 16/2002 e L.R. 16/2008;
- DM Ambiente 5 febbraio 1998 e s.m.i. “*Recupero rifiuti non pericolosi*”;
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447; Legge Regionale 18 giugno 2007, n. 16; D.G.R. 17 dicembre 2009; D.P.R. 227/2011;
- Art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla “regolarità tecnica”.

- 5. Motivazione** La decisione al rilascio dell’AUA si fonda sul parere favorevole della Conferenza di Servizi che ha recepito i pareri espressi dai soggetti competenti in particolare:
- sul nulla osta dell’ARPA per la matrice inquinamento acustico con nota acquisita al prot. prov n. 2015/26486 del 23/04/2015;
 - sulla presa d’atto rilasciata dal Comune di Pordenone con nota acquisita al prot. prov n. 2015/26623 del 23/04/2015 relativamente alla comunicazione e contestuale dichiarazione di rispetto dei limiti di emissione di rumore;
 - del parere favorevole della Provincia in merito alla modifica sostanziale all’attività di recupero rifiuti;
 - del parere favorevole del gestore del Servizio Idrico Integrato Società HydroGea S.p.A. che conferma quanto già autorizzato con AUA n. 366 del 12/02/2014.

- 6. Responsabilità procedimentale** Si richiama l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di Organizzazione dell’Ente, nonché l’Ordinanza Presidenziale relativa al conferimento degli incarichi Dirigenziali, che attribuisce al Dott. Sergio Cristante la Dirigenza del Settore Ecologia.

Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di Pordenone
Dott.ssa Silvia Cigana.

Tutto ciò premesso

DETERMINA

- 1. Decisione** Di adottare, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R.59/2013 a favore dell’impresa ROTT-FERR srl, con sede legale in viale GRADO, 142 in comune di PAVIA DI UDINE (UD) ed operativa in viale VENEZIA, 123 in comune di Pordenone (PN) che sostituisce i seguenti titoli abilitativi:
- o autorizzazione agli scarichi in fognatura di acque meteoriche che dilavano inquinanti, di competenza del gestore del servizio idrico. I limiti e le prescrizioni sono riportati **nell’Allegato A**, che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
 - o presa d’atto della comunicazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 di rispetto dei limiti di emissione rumore di competenza comunale;
 - o comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 214 e 216 del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n.152, di competenza provinciale, così come specificata **nell'Allegato B**, che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

L'AUA sostituisce le autorizzazioni di cui ai titoli sopra richiamati eventualmente possedute dall'impresa.

2. Durata

La validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 è pari ad anni quindici (15) a partire dalla data di rilascio del provvedimento da parte del SUAP competente.

Sei mesi prima della scadenza dovrà essere richiesto, tramite il SUAP competente, il rinnovo del presente provvedimento, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D.P.R. 59/2013.

3. Avvertenze

1. Sono fatte salve, ferme restando al riguardo le responsabilità dell'impresa come sopra autorizzata le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri enti e/o organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento all'attività dell'impianto, con particolare riferimento alle competenze comunali in materia di lavorazioni insalubri, alla disciplina della sicurezza sui luoghi di lavoro, alle disposizioni in materia edilizio-urbanistica e di prevenzione incendi ed infortuni.
2. L'autorità competente potrà procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora emerga che l'inquinamento provocato dall'attività dell'impianto è tale da renderlo necessario. Tale eventuale aggiornamento non modificherà la durata dell'autorizzazione.
3. L'Autorità competente si riserva di rinnovare o rivedere le prescrizioni contenute nell'autorizzazione, prima della sua naturale scadenza quando:
 - le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
 - nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono;
 - vengano riscontrate situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
 - ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche.
4. In caso di modifica dell'attività o dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
5. Qualora intervengano variazioni relative alla denominazione dell'impresa o modifiche dell'assetto societario, esse dovranno essere comunicate, sempre tramite lo SUAP, alla Provincia-Autorità competente. L'eventuale subentro nella gestione dell'impianto da parte di terzi deve essere preventivamente autorizzato.
6. La cessazione dell'attività deve essere tempestivamente comunicata all'Autorità competente.
7. L'Autorità competente è autorizzata ad effettuare tutti i controlli che ritenga necessari per accertare il rispetto delle eventuali prescrizioni autorizzative.
8. La mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione a ciascun titolo abilitativo sostituito, ed in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.

9. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento si richiamano le disposizioni normative vigenti in materia.

10. Il presente provvedimento viene trasmesso allo Sportello Unico competente ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 59/13.

Il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla "regolarità tecnica".

4. A chi ricorrere Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, il soggetto destinatario del provvedimento può presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla trasmissione della presente autorizzazione.

ALLEGATO A – Autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura

Soggetto competente: Società HydroGEA S.p.A.

La Società HydroGEA S.p.A. vista la documentazione presentata che prevede, tra l'altro, il trattamento delle acque di prima pioggia mediante vasca di disoleazione prima di essere scaricata nel collettore fognario;

Verificato che sia le acque di prima pioggia che seconda pioggia, tramite iniziali e distinte condotte, recapitano nella rete fognaria di via Stradelle afferente al depuratore di via Burida;

Verificata la possibilità di effettuare eventuali campionamenti alle acque di scarico mediante pozzetti esistenti; esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in fognatura delle acque di dilavamento dell'insediamento destinato all'attività di impianto di commercio rottami ferrosi e non ferrosi alle seguenti condizioni:

- 1. le acque reflue di cui sopra dovranno rispettare i limiti di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 della TERZA PARTE del D.Lgs. 152/2006 previsti per gli scarichi che recapitano in corso d'acqua superficiale, fino all'adeguamento dell'impianto di depurazione della Società HydroGEA S.p.A. Successivamente dovrà essere rispettata la tab. 3 per lo scarico in rete fognaria;*
- 2. dovranno essere svolte con la necessaria cura e periodicità le azioni di manutenzione ai fini del mantenimento del corretto funzionamento degli impianti in modo di garantire il costante rispetto delle condizioni di cui all'art. 1 del presente atto;*
- 3. i manufatti assunti per la misurazione degli scarichi (pozzetti di campionamento) dovranno essere accessibili per il campionamento ed il controllo;*
- 4. morchie e rifiuti vari non potranno essere immessi negli scarichi in causa e dovranno essere raccolti e smaltiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente;*
- 5. dovranno essere assunte, anche mediante informazione e formazione del personale, misure operative di protezione e prevenzione dei rischi inerenti versamenti accidentali di sostanze inquinanti o situazioni di emergenza dovute ad eventi eccezionali;*
- 6. è fatto obbligo in caso di variazione del soggetto titolare dello scarico di chiedere la voltura dell'autorizzazione e comunicare il nuovo nominativo o la nuova ragione sociale del titolare dello scarico o dei titolari dello scarico;*
- 7. con cadenza annuale deve essere fornita al gestore copia del certificato di analisi sulle acque scaricate rilasciato da laboratorio qualificato e riferito ai seguenti parametri di cui alla Tabella 3 dell'allegato 5 della TERZA PARTE del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:*

pH, solidi sospesi totali, azoto totale, COD, fosforo totale, cloruri, idrocarburi totali, tensioattivi anionici, tensioattivi non ionici, tensioattivi totali, cadmio, manganese, piombo, nichel, rame, zinco, sostanze oleose totali, cromo, cromo VI, ferro, solfati, azoto ammoniacale, BOD₅;
- 8. Entro 180 giorni dovrà essere installato un misuratore di portata al fine di consentire la quantificazione dell'acqua scaricata e della sua installazione dovrà essere comunicata alla scrivente società. **In alternativa** la quantità delle acque reflue scaricate in fognatura dovrà essere calcolata secondo l'indice di piovosità media annua rilevato da stazione Osmer di Pordenone ed il relativo valore dovrà essere comunicato entro il 31 gennaio di ogni anno.*

ALLEGATO B – Comunicazione in materia di rifiuti

Soggetto competente: Servizio Tutela del suolo e rifiuti della Provincia di Pordenone

Documenti Istruiti

- 1_Modello_Domanda_autorizzazione_AUA_.pdf
- 2_Allegato_7-Rifiuti.pdf
- 3_Rifiuti_7_10.pdf
- 4_Rifiuti_7_10Allegato A.pdf
- 5_Rifiuti_7_10Allegato B.pdf
- 6_Scheda_potenzialit.pdf
- 7_Procedure_Rilevazione_Radiometrica.pdf
- 8_Certificazioni_333_715.pdf
- 10_Tav_1_REV_00.pdf
- 11_Allegato_5-impatto_acustico_MODULO.pdf

Comunicazione in materia di rifiuti

Si procede alla conferma di modifica sostanziale dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi effettuata presso l'impianto sito a Pordenone in Viale Venezia, 123 ed iscritto nel registro provinciale delle imprese in regime semplificato di cui agli artt. 214-216 del Dlgs 152/2006 e s.m.i. alla posizione n° 28.

Le attività di recupero e le tipologie con i rispettivi CER sono specificati nella tabella riassuntiva sotto riportata.

<i>Attività di recupero</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Recupero</i>	<i>Codice rifiuto</i>	<i>Quantità Mg/anno</i>
<i>Messa in Riserva</i>	1.1	<i>rifiuti di carta, cartone, cartoncino, inclusi poliaccoppiati anche di imballaggi</i>	[R13]	150101 150105 150106 200101	50
	3.1	<i>rifiuti di ferro, acciaio e ghisa</i>	[R13]	100210 100299 120101 120102 120199 150104 160117 170405 190102 190118 191202 200140	4.000 Puro [R13] 50.000 [R13] finalizzato a [R4] nello stesso impianto

Messa in Riserva	3.2	<i>Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe</i>	<i>[R13]</i>	100899 110501 110599 120103 120104 120199 150104 170401 170402 170403 170404 170406 170407 191002 191203 200140	4.000 <i>Puro [R13]</i> 12.000 <i>[R13]</i> <i>finalizzato a [R4]</i> <i>nello stesso impianto</i>
	5.14	<i>scaglie di laminazione e stampaggio</i>	<i>[R13]</i>	120101 120102 120103	280
	5.16	<i>apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi</i>	<i>[R13]</i>	110114 110206 110299 160214 160216 200136	50
	5.18	<i>residui di minerali di ferro</i>	<i>[R13]</i>	100299 100210	30
	5.19	<i>apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC</i>	<i>[R13]</i>	160214 160216 200136	100
	5.2	<i>parti di mezzi mobili rotabili per trasporti terrestri prive di amianto e risultanti da operazioni di messa in sicurezza autorizzate ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni</i>	<i>[R13]</i>	160106 160116 160117 160118 160122	400
	5.7	<i>spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto</i>	<i>[R13]</i>	160216 170402 170411	50

	5.8	<i>spezzoni di cavo di rame ricoperto</i>	<i>[R13]</i>	<i>160118 160122 160216 170401 170411</i>	50
	6.1	<i>rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici</i>	<i>[R13]</i>	<i>020104 150102 170203 191204 200139</i>	100
	9.1	<i>scarti di legno e sughero, imballaggi di legno</i>	<i>[R13]</i>	<i>030101 030105 030199 150103 170201 191207 200138 200301</i>	100
TOTALE RIFIUTI GESTITI in [R13]					71.210
Produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica	3.1	<i>rifiuti di ferro, acciaio e ghisa</i>	<i>[R4]</i>	<i>100210 100299 120101 120102 120199 150104 160117 170405 190102 190118 191202 200140</i>	50.000

				100899 110501 110599 120103 120104 120199 150104 170401 170402 170403 170404 170406 170407 191002 191203 200140	
	3.2	<i>rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe</i>	[R4]		12.000
TOTALE RIFIUTI GESTITI in [R4]					62.000
TOTALE RIFIUTI GESTITI ANNUALMENTE					71.210

Si evidenzia che l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti prevede di:

- effettuare le operazioni indicate in oggetto nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel Dlgs. 152/2006, e successive modifiche e integrazioni, nella normativa tecnica vigente (DM 5/2/98) e nelle vigenti leggi sulla tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, di sicurezza sul lavoro;
- rispettare tutti gli altri adempimenti e disposizioni previsti dalla vigente disciplina in materia di rifiuti. In particolare l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico e del controllo della tracciabilità (Dlgs. 152/2006 e s.m.i.);
- versare alla Provincia il diritto di iscrizione annuale di cui al D.M. 350/98, entro il 30 aprile di ogni anno, sapendo che il mancato versamento entro il termine previsto comporta l'automatica sospensione dell'iscrizione nel Registro;
- dimostrare, qualora richiesto, il possesso dei requisiti richiesti per la gestione dei rifiuti in relazione a quanto definito dalla normativa tecnica;
- fornire le informazioni sulla tracciabilità dei rifiuti all'autorità di controllo che ne faccia richiesta;
- disporre l'effettuazione delle analisi e dei test di cessione, se prescritti, nei modi e tempi previsti dalle Norme Tecniche e metterli a disposizione o fornirne copia all'autorità di controllo che ne faccia richiesta;
- comunicare alla Provincia ogni variazione della composizione societaria;
- rispettare la normativa relativa alla sorveglianza radiometrica su materiali e prodotti semilavorati metallici (Dlgs. 230/2009, integrato dal Dlgs. 100/2011);
- rispettare i Regolamenti della Commissione Ue 333/2011/Ue e Ue 715/2013 sulle "end of waste".

Pordenone, li 26/05/2015

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni